

RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA

[10] Modifica del regolamento assembleare ed elettorale ai sensi del vigente Statuto: artt.2-5-7-9-10-12-16-17-19-23-24-25-26-27-28-29-31-33

Signori Soci,

il punto 10 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea proceda alla modifica del Regolamento assembleare ed elettorale.

In seguito alla revisione statutaria si è reso necessario aggiornare la disciplina contenuta nel Regolamento assembleare ed elettorale delle Banche Affiliate al Gruppo Cassa Centrale Banca. L'obiettivo dell'intervento è stato, da un lato, quello di assicurare che i due documenti concorrano a definire una disciplina coerente degli aspetti oggetto di regolamentazione; dall'altro, quello di affinare la disciplina di taluni meccanismi che riguardano la fase elettiva e lo svolgimento dell'assemblea, tenendo conto delle esigenze e degli spunti tempo per tempo condivisi dalle Banche Affiliate. Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione.

I nuovi articoli sono conformi al Regolamento assembleare elettorale tipo inviato dalla Capogruppo e sono del seguente tenore:

“COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26.2 e 26.3 dello statuto sociale.

2.2. L'avviso di convocazione, è affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate della Società. Inoltre, l'avviso di convocazione può essere inviato o recapitato ai soci e/o pubblicato sul sito internet della Società.

2.3. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare poste all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima ed, eventualmente, in seconda convocazione. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno o l'indicazione dei luoghi presso cui è resa disponibile l'eventuale informativa pre-assembleare predisposta dal consiglio di amministrazione.

2.4. L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della Società come individuata all'art. 4.2 dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.

2.5. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6. dello statuto sociale ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta

l'adunanza.

2.6. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 5

5.1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto all'art. 6.3. che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

5.2. Il modulo di delega deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso la sede sociale, le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.

In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo pec alla Società.

In caso di più deleghe rilasciate dal medesimo socio è da intendersi valida l'ultima in ordine

di tempo. A tal fine fa fede la data di autentica della firma e, in caso di deleghe trasmesse a mezzo pec, il momento di ricezione della pec.

Qualora non diversamente indicato nel modulo di delega, la delega rilasciata per la prima convocazione si intende validamente rilasciata anche per le convocazioni successive.

Le deleghe devono pervenire ed essere autenticate secondo le indicazioni riportate nell'avviso di convocazione.

5.3. Le deleghe autenticate ai sensi dell'art. 5.2 devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società, presso l'ufficio soci o presso la sede dell'adunanza entro la data fissata per l'adunanza stessa.

5.4. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe in caso di assemblea ordinaria e non più di cinque deleghe in caso di assemblea straordinaria.

Articolo 7

7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverse indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.

7.2. Gli incaricati della Società registrano l'intervento del socio in assemblea su di un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, con annotazione dell'orario di ingresso, delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 5 che precede e del numero di schede di voto consegnategli.

7.3. In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all'intervento in assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di voto decide il presidente dell'assemblea.

Articolo 9

9.1. Il presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

9.2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione audio al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare, del cui utilizzo e finalità il Presidente informa l'assemblea al momento dell'inizio della stessa. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea e conservate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

9.3. I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per estratto dei propri interventi.

9.4. Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori scelti tra i Soci Cooperatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Articolo 10

10.1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.

10.2. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo, comunicandoli all'adunanza e senza la necessità di altro avviso.

Articolo 12

12.1. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

12.2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola e di formulare proposte su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

12.3. Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell'assemblea, che regola la discussione.

Articolo 16

16.1. Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art. 4.2. che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal presidente all'osservanza del presente Regolamento.

16.2. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può disporre l'allontanamento

delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari.

16.3. In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.

Articolo 17

17.1. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

17.2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all'adunanza potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

Articolo 19

19.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte eventualmente presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

19.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco.

Articolo 23

23.1. Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle Cariche Sociali.

23.2. In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali.

23.3. I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

23.4. Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

23.5. In caso di voto elettronico, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 27 del presente Regolamento, mentre l'art. 28 del presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPITOLO V

MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 24

24.1. Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
 - b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
 - c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,
- conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.

24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

24.3. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale, e nelle succursali e, ove costituite, nelle sedi distaccate, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

24.4. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

24.5. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, secondo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25

25.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una

commissione elettorale composta da 3 (tre) o 5 (cinque) persone, diverse dai consiglieri, scelti tra il personale della Società e/o tra soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze ritenute adeguate rispetto al ruolo.

I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né sostenere alcuna candidatura.

I componenti della commissione elettorale nominano al loro interno un Presidente e un Segretario.

25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali. La commissione elettorale verifica:

a) l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4 del presente Regolamento;

b) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti previsti agli articoli 34.4, lettere a), d), e), f), g) e h), e 34.6 dello statuto sociale;

c) la sussistenza, in capo ai candidati componenti del Collegio Sindacale, dei requisiti previsti agli articoli 45.1, 45.6, 45.7 e 45.8, lettere a), f), g) e h), dello statuto sociale.

La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione che è trasmessa al Consiglio di Amministrazione per le relative deliberazioni.

Restano ferme le prerogative degli Organi Competenti in merito alla valutazione di idoneità degli esponenti eletti.

Articolo 26

26.1 All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature individuali ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

a) dal consiglio di amministrazione;

b) da un numero minimo del tre per cento dei soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, nel caso di liste, e da un numero minimo del due per cento dei soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione, nel caso di candidature individuali.

26.2. A pena di inammissibilità:

a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione);

b) ogni amministratore può votare una sola proposta di Lista del Consiglio;

c) ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;

d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;

e) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata, eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;

g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui

lo stesso concorre;

h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;

i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7 che segue;

j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 che precede (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

k) le firme dei soci sostenitori di cui all'art. 26.1 lett. b) devono essere autenticate da parte dei soggetti elencati all'art. 5.2. del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

26.3. È inoltre ammessa la presentazione di candidature individuali presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 26.2. che precede. A pena di inammissibilità:

a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;

b) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura individuale;

c) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature individuali pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;

d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;

e) non sono consentite candidature individuali di soci che siano candidati in una lista e viceversa;

f) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione).

Non sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

26.4. Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia individuali che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti e criteri di idoneità prescritti dalla legge e dallo statuto sociale;

b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;

c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità, ivi incluso;

d) l'obbligo di formazione permanente;

e) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

26.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. che precedono, il cui accertamento compete alla commissione elettorale, sono considerate come non presentate con delibera del consiglio di amministrazione.

26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente del consiglio di amministrazione, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 25 che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26. 7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.7. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. i) che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati

della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

26.8. L'elenco di tutte le candidature ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso. in ordine di presentazione delle medesime, in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo.

26.9. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 27

27.1. Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per ogni organo in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

27.2. Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2. che precede, ad ogni socio verrà consegnato un tagliando nominativo con indicato il numero dei voti a lui spettanti (voto proprio, eventuale rappresentanza di socio non persona fisica, eventuali deleghe ricevute).

27.3. Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2. che precede, al socio titolare del tagliando verranno altresì consegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali.

27.4. Per l'elezione delle Cariche Sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal presidente per la votazione.

27.5. Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 28

28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature individuali e le liste presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono queste ultime, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui all'art. 26.8 che precede.

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai singoli candidati appartenenti ad una lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati appartenenti alla medesima lista;
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.8, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista, ovvero che esprimono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse, saranno considerate nulle;
- f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

CAPITOLO VI

REQUISITI DEI CANDIDATI

Articolo 29

29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali – quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.

29.2. Non può candidarsi l'amministratore o il sindaco uscente che non ha

partecipato durante il proprio mandato al numero minimo di corsi formativi previsto dalla Capogruppo per gli esponenti aziendali delle Affiliate.

Articolo 31

31.1. Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 28 che precede.

31.2. Risultano eletti alle Cariche Sociali i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d'età ai sensi dell'art. 30.2. dello statuto sociale; in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al sorteggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.

31.3. Se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dagli articoli 34.6 e 45.1 dello Statuto in merito alla rappresentatività di genere e di numero dei mandati, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati idonei ad assicurare la regolare composizione dell'organo, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. e 31.2 che precede.

31.4 Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine crescente di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede.

31.5. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.

31.6. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

31.7. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 31.6. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2., e 34.3., 45.2 e 45.3 dello statuto sociale.

31.8. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - la

Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2., 34.3., 45.2 e 45.3 dello statuto sociale.

CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33

33.1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione. Il presente Regolamento è definito dalla Capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui la Società appartiene ed approvato dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione.

Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.

33.2. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società."

Tali modifiche sono state altresì approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 25/03/2025.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci di Banco Marchigiano

delibera

- le modifiche al Regolamento Assembleare ed Elettorale del Banco Marchigiano, con riferimento agli articoli 2-5-7-9-10-12-16-17-19-23-24-25-26-27-28-29-31-33 come sopra trascritti".

Civitanova Marche, 25/03/2025

[Banco Marchigiano – il Presidente]

* * *